



Comune di Alonte

Provincia di Vicenza

COPIA

N. 15 Reg. delib.	Ufficio competente ED. PRIVATA
----------------------	-----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO	Variante al Piano degli Interventi adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 12.04.2022 Esame osservazioni e approvazione con contestuale adozione di una variante all'art. 18.4 delle vigenti NTO
---------	--

Oggi **ventisette** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **19:05**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TASSONI LUIGI	Presente	BELLINI MAURIZIO	Presente
VIANELLO ARIOSTO	Presente	BORDIN ANTONIO	Presente
ADAMI GIACOMO	Assente	LICI DANIELA	Presente
ROSSETTO ELIA	Presente	VIGOLO EMANUELA	Presente
MARTINI STEFANIA	Presente	COVOLATO GABRIELE	Presente
BOLCATO VALERIA	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il VICE - SEGRETARIO MARCON RENATO MARIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, TASSONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 del 12.04.2022 con la quale questa Amministrazione ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della LR 11/2004, la variante al vigente Piano degli Interventi illustrata nell'elaborato tecnico in atti prot. n. 1652 del 08.04.2022, redatto a firma dell'arch. Andrea Dovigo, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, denominato: *“Variante n. 1/2022 al Piano degli Interventi – modifica alle N.T.O.”*;

Dato atto che la variante suddetta è stata depositata presso la sede di questa Amministrazione per la durata di trenta giorni consecutivi e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all'articolo 32 della legge n. 69 del 2009, ovvero avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune sul sito istituzionale www.comune.alonte.vi.it (registro pubblicazioni n. 146 del 15.04.2022);

Dato atto altresì che ai sensi del d.lgs. 33/2013 tutti gli elaborati ed i documenti costituenti la variante, compresi gli atti preparatori, sono stati tempestivamente pubblicati e resi pienamente accessibili sulla sezione *“Amministrazione trasparente”*, collocata nella home page del sito istituzionale di questa Amministrazione;

Atteso che nei 30 giorni successivi al deposito è pervenuta una sola osservazione, in atti prot. n. 2765 del 10.06.2022, da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, allegata alla presente, come da certificazione del messo comunale in data 20.06.2022, in atti prot. n. 2934 del 20.06.2022;

Dato atto che l'osservazione pervenuta fa riferimento all'art. *“18.4 – Interventi ammessi”* delle vigenti NTO, riferito al SISTEMA AGRICOLO, e in particolare all'ottavo paragrafo, di seguito riportato:

“Nelle aree soggette a Vincolo idrogeologico, è fatto divieto di procedere a riduzione delle aree boscate finalizzate alla trasformazione del bosco in altra qualità di coltura, nonché, in ambito agronomico, di eseguire movimentazioni di terreno qualora la variazione puntuale delle quote di piano campagna delle superfici interessate sia superiore a cm. 50”;

Rilevato che la suddetta previsione normativa, recentemente introdotta con Variante al Piano degli Interventi approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22 dicembre 2021, ha evidenziato nell'applicazione pratica alcuni limiti, compromettendo in particolare la prosecuzione della coltivazione a vigneto su aree già destinate a tale pratica agronomica, nel momento in cui, a fine ciclo produttivo, risulta sostanzialmente impraticabile il reimpianto della vite, se non rinunciando alle più moderne pratiche di coltivazione e, soprattutto, alla sicurezza delle maestranze operanti sui mezzi in presenza di acclività significative;

Ritenuto di accogliere la specifica di attuazione alla predetta norma proposta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, funzionale a consentire al Consiglio Comunale, di volta in volta, di prevedere motivate deroghe al limite indicato di *“50 cm”*, concesse su specifici progetti accompagnati da adeguata relazione tecnica agronomica, individuante le ragioni di necessità della deroga e comprovanti la sostenibilità della stessa da un punto di vista ambientale e idrogeologico;

Ritenuto, pertanto, di condividere la riscrittura della norma secondo la formula proposta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, di seguito indicata:

“Nelle aree soggette a Vincolo idrogeologico, è fatto divieto di procedere a riduzione delle aree boscate finalizzate alla trasformazione del bosco in altra qualità di coltura, nonché, in ambito agronomico, di eseguire movimentazioni di terreno qualora la variazione puntuale delle quote di piano campagna delle superfici interessate sia superiore a cm. 50.

Il suddetto limite di cm 50 potrà essere motivatamente derogato dal Consiglio Comunale, su casi specifici, sulla scorta di progetti corredati da adeguata relazione tecnica agronomica, individuante le ragioni di necessità della deroga e comprovanti la sostenibilità della stessa da un punto di vista ambientale e idrogeologico”;

Dato atto che trattasi di specifica attuativa di norma, non incidente né sul dimensionamento né sul consumo del suolo;

Precisato che permane, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, il “*divieto di procedere a riduzione delle aree boscate finalizzate alla trasformazione del bosco in altra qualità di coltura*”, ovvero che l'eventuale derogabilità alla norma è riferita esclusivamente al limite di 50 cm previsto per le variazioni puntuali delle quote di piano campagna delle superfici interessate da interventi agronomici, da valutarsi di volta in volta, coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nel documento del Sindaco illustrato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. 11/2004, nella seduta del Consiglio Comunale del 4 maggio 2020, deliberazione n. 10;

Ritenuto di approvare, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della LR 11/2004, la variante al Piano degli Interventi così come adottata con propria precedente deliberazione n. 9 del 12.04.2022, e di adottare, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della LR 11/2004, le modifiche proposte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale all'art. “18.4 – Interventi ammessi” delle vigenti NTO, come sopra dettagliate;

Dato Atto che la Variante non comporta modifiche tali da dover acquisire pareri da altri soggetti territorialmente competenti;

Richiamato l'art. 78 del d.lgs 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di “... astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;

Dato Atto che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

Visto l'art. 42, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamato il parere di regolarità tecnica a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

- 1- di approvare, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, la variante al Piano degli Interventi così come adottata con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12.04.2022;
- 2- di fare propria l'osservazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, in atti prot. n. 2765 del 10.06.2022 e di adottare, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della LR 11/2004, la modifica all'ottavo paragrafo dell'art. "18.4 – Interventi ammessi" delle vigenti NTO, come di seguito dettagliata:
“Nelle aree soggette a Vincolo idrogeologico, è fatto divieto di procedere a riduzione delle aree boscate finalizzate alla trasformazione del bosco in altra qualità di coltura, nonché, in ambito agronomico, di eseguire movimentazioni di terreno qualora la variazione puntuale delle quote di piano campagna delle superfici interessate sia superiore a cm. 50.
Il suddetto limite di cm 50 potrà essere motivatamente derogato dal Consiglio Comunale, su casi specifici, sulla scorta di progetti corredati da adeguata relazione tecnica agronomica, individuante le ragioni di necessità della deroga e comprovanti la sostenibilità della stessa da un punto di vista ambientale e idrogeologico”.
- 3- di depositare il piano approvato presso la sede del comune per la libera consultazione;
- 4- di dare mandato al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale affinché provveda agli adempimenti conseguenti all'approvazione ed in particolare alla trasmissione di copia integrale del piano alla Provincia di Vicenza ed alla pubblicità degli atti ai sensi del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale www.comune.alonte.vi.it;
- 5- di dare, altresì, mandato al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale affinché provveda, con riferimento al precedente punto 2, al deposito e alla pubblicità del Piano adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della LR 11/2004;
- 6- di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. 11/2004, la variante approvata sarà efficace trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione all'albo pretorio del Comune.

VERBALE DELLA SEDUTA

Il Sindaco fa presente che successivamente alla adozione della presente variante (del. CC n. 9 del 12.04.2022), la variante stessa è stata depositata presso la sede di questa amministrazione per trenta giorni e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia tramite avviso pubblicato all'albo pretorio on line (reg. pubblicazione n. 146 del 15.04.22). Nei trenta giorni successivi al deposito è pervenuta una sola osservazione da parte del Responsabile dell'UTM (prot. n. 2765 del 10.06.2022) che seppure non direttamente riferita alla variante adottata con la delibera di CC n. 9/22, in quanto

riferita alla variante approvata con delibera di CC n. 46/21, risulta meritevole di attenzione e valutazione per le argomentazioni e valutazioni espresse che si riferiscono alla proposta di una modifica al paragrafo 8 dell'art. 18.4 – Interventi ammessi delle vigenti NTO riferito al SISTEMA AGRICOLO.

Preso atto che l'osservazione presentata consente la possibilità in capo al consiglio comunale di poter, di volta in volta, autorizzare motivate deroghe al limite indicato di "50 cm" quale limite massimo per eventuali modifiche della quota originaria del piano di campagna legate a necessità di carattere agronomico, il Sindaco fa presente che una valutazione di carattere tecnico delle soluzioni prospettate potrebbe essere demandata ad una terna di agronomi vista la mancanza di figure tecniche con specifiche competenze all'interno dell'organico comunale.

Aperta la discussione, interviene la consigliera Vigolo, la quale ritiene che l'eventuale terna di esperti dovrebbe prevedere la presenza di altre figure oltre all'agronomo e cioè un geologo ed eventualmente un paesaggista, viste le implicazioni anche di carattere idrologico conseguenti a simili interventi. Ritiene inoltre che se una terna di agronomi esamina un progetto redatto da un agronomo l'esito della valutazione sia già scontato in partenza.

Risponde il Sindaco che l'eventualità di prevedere la presenza di un geologo nella terna può essere valutata ed essere oggetto pure di una osservazione da farsi nei termini previsti dopo l'adozione della presente variante.

Terminata la discussione,

Dato atto che la variante in oggetto non incide né sul dimensionamento né sul consumo del suolo;

Precisato che permane, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, il "*divieto di procedere a riduzione delle aree boscate finalizzate alla trasformazione del bosco in altra qualità di coltura*", ovvero che l'eventuale derogabilità alla norma è riferita esclusivamente al limite di 50 cm previsto per le variazioni puntuali delle quote di piano campagna delle superfici interessate da interventi agronomici, da valutarsi di volta in volta, coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nel documento del Sindaco illustrato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. 11/2004, nella seduta del Consiglio Comunale del 4 maggio 2020, deliberazione n. 10;

Ritenuto di approvare, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della LR 11/2004, la variante al Piano degli Interventi così come adottata con propria precedente deliberazione n. 9 del 12.04.2022, e di adottare, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della LR 11/2004, le modifiche proposte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale all'art. "18.4 – Interventi ammessi" delle vigenti NTO, come di seguito dettagliate: "*Nelle aree soggette a Vincolo idrogeologico, è fatto divieto di procedere a riduzione delle aree boscate finalizzate alla trasformazione del bosco in altra qualità di coltura,*

nonché, in ambito agronomico, di eseguire movimentazioni di terreno qualora la variazione puntuale delle quote di piano campagna delle superfici interessate sia superiore a cm. 50.

Il suddetto limite di cm 50 potrà essere motivatamente derogato dal Consiglio Comunale, su casi specifici, sulla scorta di progetti corredati da adeguata relazione tecnica agronomica, individuante le ragioni di necessità della deroga e comprovanti la sostenibilità della stessa da un punto di vista ambientale e idrogeologico”;

Dato Atto che la Variante non comporta modifiche tali da dover acquisire pareri da altri soggetti territorialmente competenti;

Richiamato l’art. 78 del d.lgs 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di “... astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;

Dato Atto che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8 contrari nessuno, astenuti n. 2 (Lici, Vigolo), espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 20 del 21-06-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Variante al Piano degli Interventi adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 12.04.2022 Esame osservazioni e approvazione con contestuale adozione di una variante all'art. 18.4 delle vigenti NTO
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to TASSONI LUIGI

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

IL VICE - SEGRETARIO
F.to MARCON RENATO MARIO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 12.04.2022 Esame osservazioni e approvazione con contestuale adozione di una variante all'art. 18.4 delle vigenti NTO

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-06-22

Il Responsabile del servizio
F.to DOVIGO ANDREA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 del 27-06-2022

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 12.04.2022 Esame osservazioni e approvazione con contestuale adozione di una variante all'art. 18.4 delle vigenti NTO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 29-06-2022 fino al 14-07-2022 con numero di registrazione 352.

COMUNE DI ALONTE li 29-06-
2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 del 27-06-2022

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 12.04.2022 Esame osservazioni e approvazione con contestuale adozione di una variante all'art. 18.4 delle vigenti NTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ALONTE li 29-06-
2022

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
